

N. 06333/2021REG.PROV.COLL.

N. 07160/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7160 del 2018 proposto dalla società Cacciarella Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Lavitola ed Emiliano Trombetti, domiciliata presso l'indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via Costabella, n. 23;

contro

il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Siracusa, dell'Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-*bis*, 19 aprile 2018 n. 4373, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale e i documenti prodotti;

Vista l'ordinanza della Sezione 12 ottobre 2018 n. 5015, con la quale è stato dato atto della rinuncia alla domanda cautelare proposta dalla società appellante;

Esaminate le memorie depositate con documenti, anche di replica e le note d'udienza;

Relatore nell'udienza del 15 aprile 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di note d'udienza da parte degli avvocati Sergio Siracusa e Leonardo Lavitola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello n. R.g. 7160/2018 la società Cacciarella Petroli S.r.l. ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-*bis*, 19 aprile 2018 n. 4373, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 11319/2016), accompagnato da motivi aggiunti, a suo tempo proposto dalla predetta società ai fini dell'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: (con il ricorso introduttivo) a) il provvedimento prot. n. 68141 del 5 agosto 2016, adottato da Roma Capitale, Municipio Roma XIV - Direzione Tecnica - Servizio I Edilizia Privata - Ufficio Ispettorato Edilizio, di divieto prosecuzione attività di cui alla SCIA edilizia prot. 64073 del 22 luglio 2016 e degli atti connessi; (con un primo ricorso per motivi aggiunti) b) le note del Comune di Roma Capitale prot. n. 36969 del 26 aprile 2017, n. 23890 del 16 marzo 2017 e n. 36363 del 21 aprile 2017, con le quali è stato ribadito l'esito negativo della SCIA;

(con un secondo ricorso per motivi aggiunti) c) la nota n. 45901 del 10 agosto 2017 con la quale è stato sospeso l'esame istruttorio della richiesta della società Cacciarella Petroli ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita.

2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- la società Cacciarella Petroli S.r.l. è proprietaria di un'area sita in Roma, via Braccianese Km 5.750, dove, in ragione della determinazione dirigenziale del Dipartimento VIII del Comune di Roma (ora Dipartimento Sviluppo economico attività produttive e agricoltura) n. 988 del 2 aprile 2008, del permesso di costruire n. 484 del 15 luglio 2009 e delle determinazioni dirigenziali n. 1786 del 15 luglio 2009 e n. 1125 del 30 aprile 2013, è stato realizzato un impianto di distribuzione carburanti, con annesso cubature accessorie;
- la determina "quadro" n. 988/2008 definiva (in un primo tempo) le destinazioni d'uso consentite per i locali realizzati individuandole nella destinazione commerciale e a servizio dell'automobilista;
- la società Cacciarella Petroli, in data 22 luglio 2016, a seguito di un procedimento di verifica da parte dell'amministrazione comunale circa la destinazione d'uso vigente nell'immobile (all'esito della quale era stato accertato un eccesso di superficie commerciale di vendita rispetto a quella prevista nella suddetta determina quadro), ha presentato una SCIA in sanatoria con specifico riguardo alla superficie destinata ad uso commerciale, come tale da regolarizzare in sede edilizia;
- in data 5 agosto 2016 l'Ufficio Ispettorato edilizio di Roma Capitale comunicava alla Cacciarella Petroli S.r.l. il provvedimento prot. n. 68141, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell'attività prevista nella suindicata SCIA, evidenziando la non conformità dello strumento della SCIA ai fini del mutamento della

destinazione d'uso, in quanto si sarebbe dovuta presentare una domanda di rilascio di permesso di costruire (ovvero di DIA alternativa al p.d.c.), oltre alla impossibilità di esercitare attività commerciali e/o di ristoro nell'ambito degli impianti di distribuzione carburanti situati, come quello in questione, in zone paesaggisticamente vincolate;

- detto provvedimento era impugnato dinanzi al TAR per il Lazio dalla Cacciarella Petroli;

- all'esito della fase cautelare il Tribunale amministrativo regionale invitava l'amministrazione a riesaminare la posizione della ricorrente e il comune, con note prot. n. 23890 del 16 marzo 2017 e prot. n. 36969 del 26 aprile 2017, disponeva la conferma del provvedimento prot. n. 68141/2016;

- anche tali note venivano impuginate dinanzi al TAR per il Lazio con un primo ricorso recante motivi aggiunti;

- successivamente il Comune di Roma Capitale, con nota prot. n. 45901 del 10 agosto 2017, dichiarava la sospensione dell'esame istruttorio dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita nel frattempo richiesta dalla società Cacciarella Petroli e anche tale ultima nota veniva impugnata appellante mediante proposizione di un secondo ricorso recante motivi aggiunti;

- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ritenendo infondati i motivi di impugnazione, respingeva il ricorso introduttivo e quelli recanti motivi aggiunti con sentenza (della Sez. II-*bis*) 19 aprile 2018 n. 4373.

Da qui l'appello per la riforma della sentenza surrichiamata.

3. – La odierna società appellante, con tre complessi motivi di appello, ritiene erronea la ricostruzione normativa e fattuale espressa dal primo giudice, che è giunto a conclusioni contraddittorie, illogiche e comunque non corrispondenti alle previsioni normative applicabili alla fattispecie in esame.

In sintesi l'appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia errato per:

1) Erroneità della sentenza per ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l.r. Lazio 2 aprile 2001, n. 8. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Illogicità ed ingiustizia gravi e manifeste. *Error in procedendo e in indicando*. Il TAR per il Lazio ha erroneamente posto a fondamento (principale) della sentenza di rigetto del ricorso introduttivo e dei ricorsi recanti motivi aggiunti, proposti dalla società Cacciarella Petroli in primo grado, la circostanza relativa all'assenza, nel caso di specie, del necessario "legame di accessorietà" tra l'attività di distribuzione carburanti e l'attività commerciale, nonostante che tale (asserito) impedimento giuridico-fattuale non sia mai emerso nei provvedimenti adottati dagli uffici del Comune di Roma Capitale e impugnati con detti ricorsi. Inoltre, nel merito, il ridetto legame di accessorietà non è mai stato messo in dubbio dagli uffici amministrativi, in quanto palesemente sussistente nel caso in esame. D'altronde nel corpo del provvedimento dell'amministrazione impugnato con il ricorso introduttivo, prot. 68141/2016, è citata più volte la normativa disciplinante gli impianti di distribuzione carburanti, a dimostrazione che, diversamente da quanto affermato nella sentenza, il legame di accessorietà è sempre stato considerato esistente;

2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11-*bis* l.r. Lazio 8/2001, dell'art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 23-*ter* d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nonché dell'art. 6 delle NTA del PRG del Comune di Roma Capitale. Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di liberalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti e, in particolare, dell'art. 28, comma 8, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in l. 111/2011), nonché dell'art. 83-*bis*, comma 17, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in l. n. 133/2008). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Difetto dei presupposti. Carenze motivazionali. Travisamento dei fatti. Genericità. Il comune, nell'adottare i provvedimenti impugnati in primo grado, ha del tutto ignorato l'applicabilità al caso di specie della

(speciale) normativa dedicata alle attività commerciali esercitate nell'ambito degli impianti di distribuzione carburanti, che ha una portata espressamente derogatoria rispetto alla disciplina generale e ciò vale anche per i cambi di destinazione d'uso. Inoltre e nello specifico va puntualizzato che *“Il mutamento di destinazione d'uso di che trattasi, per regolarizzare il quale è stata presentata la s.c.i.a., opera tra sottocategorie di una categoria unitariamente considerata dal legislatore regionale in sede di normativa speciale: Impianti di distribuzione carburanti e destinazioni accessorie. In particolare, l'art. 10 della L.R. Lazio n. 8 del 2.4.2001 afferma in maniera chiara la unitarietà della destinazione degli impianti di distribuzione carburanti e delle destinazioni accessorie nel loro complesso. Il successivo art. 11 bis della stessa legge regionale, avente ad oggetto gli indici di edificabilità, ricomprende espressamente le attività commerciali nel novero di quelle a servizio dell'automobile e dell'automobilista. In altri termini, nell'ambito della “macrocategoria speciale” della distribuzione dei carburanti con annesse destinazioni accessorie, nella specie già autorizzata con tutti i provvedimenti ricordati in narrativa, il passaggio da una all'altra delle varie destinazioni accessorie va considerato un mutamento tra sottocategorie di destinazione d'uso appartenenti tutte alla medesima categoria generale”* (così, testualmente, a pag. 9 dell'atto di appello). Da qui la conseguenza che, sotto il profilo edilizio, il cambio di destinazione d'uso in queste aree non necessita né di rilascio del permesso di costruire né di DIA alternativa al p.d.c., in linea con le disposizioni di semplificazione recate dalla normativa settoriale vigente in tema di liberalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti (si pensi, ad esempio, alla disposizione di cui all'art. 83-bis, comma 17, d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008 ovvero alla previsione dell'art. 28, comma 8, d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011, come sostituito dall'art. 17, comma 4, lett. a), d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 27/2012). In conclusione, *“(…) con riferimento agli impianti di carburanti, la realizzazione dei servizi all'autoveicolo e all'automobilista e di attività commerciali e/o di ristoro rappresenta una facoltà “a regime”, considerata dal legislatore del tutto naturale e possibile, essendo quelle accessorie destinazioni tra loro perfettamente equivalenti”* (così, testualmente, a

pag. 10 dell'atto di appello). Né può rilevare, in senso contrario, l'esistenza di un vincolo nell'area in questione;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-*nonies* e 21-*quinquies* l. 241/1990. Violazione dei principi in materia di autotutela. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. *Error in iudicando e in procedendo*. Erroneamente il primo giudice non ha ritenuto di qualificare alla stregua di atti assunti in autotutela dal comune i provvedimenti impugnati con il secondo e con il terzo ricorso recante motivi aggiunti, evitando dunque di scrutinare le doglianze con le quali la società oggi appellante ha sostenuto la violazione dei presupposti per l'esercizio di detto potere. Infatti con detti atti si nega la possibilità di esercitare un'attività commerciale nell'ambito dell'impianto di carburanti in questione, nonostante che tale attività fosse già stata espressamente prevista ed autorizzata con la determinazione dirigenziale n. 988 del 2 aprile 2008, facendosi anche riferimento alla presenza di un vincolo paesaggistico preclusivo dell'attività commerciale, la cui esistenza (e rilevanza) era stata invece espressamente esclusa dall'amministrazione comunale nella stessa determina dirigenziale n. 988/2008 e dalla Regione Lazio nella nota prot. n. 203259/2005.

4. – Nel presente giudizio di appello si è costituito il Comune di Roma Capitale contestando analiticamente le avverse prospettazioni e ribadendo la correttezza della sentenza fatta qui oggetto di appello che ha puntualmente colto la legittimità dei vari provvedimenti impugnati in primo grado. Conseguentemente l'amministrazione appellata chiedeva la reiezione del mezzo di gravame proposto.

Con ordinanza della Sezione 12 ottobre 2018 n. 5015 si dava atto della rinuncia alla domanda cautelare proposta dalla società appellante.

Le parti hanno presentato ulteriori memorie e note d'udienza confermando le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti processuali.

5. – Ad avviso del Collegio, all'esito della delibazione nel merito delle posizioni contenziose e della documentazione versata nei due gradi di giudizio, viene in

emersione la fondatezza del percorso istruttorio svolto dal comune appellato e la legittimità degli atti adottati (ed impugnati in primo grado).

La l.r. Lazio 2 aprile 2001, n. 8 che, alla Sezione I del Capo III, contiene i Criteri generali per la realizzazione della rete distributiva di carburanti lungo la viabilità ordinaria, all'art. 10 così recita, per quel che qui strettamente rileva: *“1. Ai fini della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti installati e gestiti sulla base dell'autorizzazione rilasciata dai comuni competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni, i piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti individuano, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 1 bis, del decreto stesso, criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati i suddetti impianti nonché le norme ad esse applicabili, tenendo conto: a) delle zone e sottozone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e delle zone territoriali omogenee, quali definite dall'articolo 60 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38; b) della superficie utile occorrente per l'installazione dei nuovi impianti di cui all'articolo 11 nonché, per la eventuale realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, di attività commerciali e/o di ristoro; c) delle incompatibilità di cui all'articolo 12; d) delle distanze minime tra i diversi impianti di cui all'articolo 13. 1 bis. La localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche. 1 ter. Resta ferma la possibilità di deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni generali o particolari contenute nei singoli PTP o nel PTPR prevista dall'articolo 27 ter della l.r. 24/1998 e successive modifiche, con la relativa interpretazione autentica di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 settembre 2002, n. 32”*.

Nella c.d. determina quadro n. 988 del 2 aprile 2008, più volte citata dalla odierna parte appellante, il Comune di Roma Capitale, dopo aver premesso che in data 6

maggio 1999 era stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62, avente per oggetto il piano di ristrutturazione della rete comunale distributiva dei carburanti e la definizione dei criteri per la realizzazione di nuovi impianti ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e che con istanza del 29 luglio 2004 la società Punti Vendita Carburanti S.r.l. aveva chiesto il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto per la distribuzione di carburanti sul terreno di proprietà privata sito in Roma, S.P Braccianese km. 5+750, nel rilasciare la richiesta autorizzazione, recante numerose condizioni, nello specifico rappresentava quanto segue: *“Destinazione Urbanistica: l'area ricade in zona H1 Agro Romano secondo il Piano Regolatore Generale vigente e in zona Area agricola - Agro Romano secondo il Nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con delibera n. 33 del 19/20 marzo 2003, Vincoli esistenti sul lotto: l'area di intervento ricade in zona interessata dal P.T.P. 15/4 Arrone Galeria; Carta dell'Agro vincolo n. 51 s (tracciato stradale Via Braccianese); Parco Arrone Castel di Guido (Del. C.C. n. 162/96). N.P.R.G. Rete Ecologica – Sistema ambientale - Parchi e Riserve - Aree protette: perimetrazione delibere C.C. n. 39/95 e n. 162/96. E' stato utilizzato un indice di fabbricabilità di 0.30 mc/mq da cui una cubatura realizzabile di mc. 4.500,00 > 4.498,90 previsti in progetto. Sull'area verranno inoltre realizzati tre edifici destinati ad accogliere le attività di servizio all'automobile e all'utenza (locale commerciale A, B e C). La restante area sarà destinata a verde e parcheggi. La pensilina di copertura sarà realizzata in struttura metallica per una superficie complessiva di mq 440. La sistemazione a verde rispetta quanto richiesto dal Dip.to VIII con nota del 17.09.04 con superficie a verde non inferiore al 30% della superficie fondiaria, densità arborea di 40 alberi per ettaro e densità arbustiva di 80 arbusti per ettaro. Il locale commerciale A è composto da un piano interrato destinato ad autorimessa e da un piano terra commerciale a servizio dell'automobilista, comprensivo di servizi e spogliatoi; la copertura sarà a falde e il sottotetto ospiterà gli impianti tecnologici a servizio del manufatto. Il locale commerciale B comprenderà inoltre il locale gestore, magazzino olio e servizi igienici pubblici e privati; il locale C, comprenderà il commerciale e i servizi. Occorre acquisire i pareri da parte degli enti interessati e*

che venga specificato, secondo quanto previsto nella delibera C.C. n. 62/99 la tipologia e la zona in cui ricade l'intervento". Disponendo infine che: "Le eventuali attività economiche e commerciali non riferite alla distribuzione dei carburanti evidenziate sul progetto restano subordinate fin da ora al rilascio delle autorizzazioni e/o permessi rilasciate dagli uffici o enti competenti secondo quanto stabilito dalle singole normative di settore".

Da quanto sopra trovano conferma due fondamentali aspetti:

- sotto un primo versante la determinazione dirigenziale sopra citata di autorizzazione unica all'apertura dell'impianto di distribuzione di carburanti non costituiva, anche e nel contempo, autorizzazione all'apertura di attività commerciali integrative eventualmente indicate negli elaborati grafici che, per poter essere legittimamente svolte, necessitavano delle specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti ed all'esito di istruttorie nel corso delle quali potesse essere vagliata l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'abilitazione all'esercizio delle singole attività, sia sotto il profilo urbanistico edilizio che commerciale;
- sotto un secondo versante la determinazione dirigenziale ridetta accentua la stretta correlazione tra le attività commerciali "alternative" da svolgere nell'area e le principali attività "a servizio dell'automobilista", correlazione idonea ad incidere sensibilmente sulle quote dello spazio da impiegare per lo svolgimento di attività commerciali.

6. - Chiarito quanto sopra non può non rilevarsi, dalla lettura della documentazione depositata nei due gradi di giudizio, che, successivamente all'adozione della determinazione c.d. quadro, è stata presentata una richiesta di variante essenziale in corso d'opera, accordata con la determina dirigenziale 30 aprile 2013 n. 1125, nel corpo della quale sono dettagliate, con efficacia innovativa rispetto a quanto indicato nelle determinazioni dirigenziali adottate dal comune in precedenza, l'ampiezza delle aree, le loro caratteristiche e, per ciascuna, la destinazione d'uso.

Di ciò mostra di essere puntualmente consapevole la odierna società appellante nel momento in cui presenta la SCIA edilizia con nota prot. 11616 del 6 febbraio 2014.

Di talché il provvedimento n. prot. 68141 del 5 agosto 2016, pur recando una motivazione estremamente sintetica, esprime chiaramente le ragioni in virtù delle quali la “sanatoria” edilizia dei locali nei quali si svolgono le attività commerciali nell’area di distribuzione carburanti non poteva realizzarsi con SCIA ma con un titolo edilizio “pieno”, quale il permesso di costruire ovvero la c.d. DIA alternativa. Infatti nel citato provvedimento, per la parte qui di interesse, si legge che l’impedimento alla sanatoria è provocato dai seguenti profili: *“Assenza conformità dello strumento della SCIA adottato ai fini del mutamento della destinazione d’uso del locale "A"; in quanto relativo al passaggio tra categorie generali differenti tra quelle previste sia all’ad. 6, co.1 delle NTA del vigente PRG (da Servizi - Servizi alle Persone e Artigianato di Servizio -> a Commerciale), che all’art. 23-ter del DPR 380/01 smi (da Produttiva e Direzionale -> a Commerciale) e, quindi, come tale, eventualmente fattibile come intervento di Ristrutturazione Edilizia (RE/2) tramite il Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/01 oppure la DIA in alternativa ai sensi dell’art. 22, co.3, letta) stesso DPR, come chiarito dal Dip. PAU con la Circ. Esplicativa prot. 131351 del 04/08/15, oltre che dal Dip. SUAP con nota prot. 31224 del 17/05/16 (...)”*.

In altri termini gli uffici comunali hanno, correttamente, qualificato gli interventi edilizi realizzati per svolgere le ulteriori attività commerciali nell’area, alla stregua di “ristrutturazioni edilizie”, individuando dunque la necessità dell’acquisizione di titoli edilizi più qualificanti rispetto ad una SCIA in sanatoria. D’altronde pare al Collegio corretta la riflessione espressa dal giudice di primo grado allorquando riferisce che la presentazione da parte *“della ricorrente di semplice SCIA in sanatoria al fine di legittimare la destinazione commerciale di una vasta superficie (mq 994,34 su una totalità di mq 1205,62) non aveva più carattere di accessorietà rispetto al distributore di*

carburanti, bensì natura indipendente ed autonoma”, con quel che ne consegue, anche, sotto il profilo della rilevanza urbanistico edilizia delle opere realizzate.

Altrettanto condivisibile, infine, è la ulteriore riflessione espressa dal primo giudice con riferimento alla esclusione di un comportamento, da imputarsi a carico dell'amministrazione, volto ad impedire la proposizione (e l'accogliibilità in via generale, quindi) di richieste di rilascio di titoli abilitativi idonei a svolgere le attività commerciali in questione, dovendo ritenersi che tutti gli atti adottati e, quindi, anche l'ultimo, di inibizione della SCIA (da parte del SUAP) presentata dalla società per poter svolgere le attività commerciali in questione - da escludersi che abbia valenza di atto di autotutela (come sostiene la società appellante) non riconoscendosene *ictu oculi* i tratti caratterizzanti - abbiano una comune radice di inaccogliibilità collegata alla mancata acquisizione dei titoli abilitativi di volta in volta necessari nel rispetto delle diverse normative di settore (in particolare sul versante urbanistico edilizio, trattandosi di area vincolata), esigenza che non può essere, evidentemente, considerata recessiva per effetto delle diverse norme in materia di “liberalizzazione” delle attività commerciali invocate dalla società appellante negli atti processuali.

7. - La infondatezza dei motivi di appello, per quanto si è sopra chiarito, conduce alla reiezione dello stesso e alla conferma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-*bis*, 19 aprile 2018 n. 4373, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 11319/2016), accompagnato da motivi aggiunti, proposto in primo grado.

La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a

norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza, in virtù del principio di cui all'art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e vanno imputate a carico della società Cacciarella Petroli ed in favore del Comune di Roma Capitale, liquidandosi in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. R.g. 7160/2018), come indicato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-*bis*, 19 aprile 2018 n. 4373, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 11319/2016), accompagnato da motivi aggiunti, proposto in primo grado.

Condanna la società Cacciarella Petroli S.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, a rifondere al Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, le spese del grado di appello, che vengono liquidate nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Stefano Toschei

IL PRESIDENTE

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO